

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 verbale prot. n. 7157 (1-5-5) del 17.11.2021

Oggetto: Approvazione convenzione con il Tribunale di Aosta per svolgimento lavoro di pubblica utilità.

L'anno duemilaventuno ed il giorno diciassette del mese di novembre alle ore otto e minuti cinque, nella nuova sala delle adunanze, in presenza e con l'adozione di tutte le misure anti-contagio che prevedono l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistere (come da circolare prot. 14553 del 27.10.2020 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie), regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Poletto Marco	Sindaco	X		
Artaz Valter	Vice Sindaco	X		
Chatrian Gabriella	Assessore		X	
Noussan Denise	Assessore	X		
Ganzerli Marco	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Marco POLETTI.

Assiste alla riunione, con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 11:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione convenzione con il Tribunale di Aosta per svolgimento lavoro di pubblica utilità.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2021 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 ultimo approvato;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che la vigente convenzione con il Tribunale di Aosta per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità andrà in scadenza in corso d'anno (e cioè il 09.07.2021);

RITENUTO di dare corso al rinnovo della convenzione per i lavori di pubblica utilità;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.03.2021 con cui venne approvata una prima bozza di convenzione che però non venne sottoscritta dal Tribunale;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare la convenzione per lo svolgimento di lavoro di utilità sociale è della Giunta Comunale Pertanto relativamente all'adozione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** l'allegata bozza di nuova convenzione aggiornata con il Tribunale di Aosta per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- 2. DI TRASMETTERE** copia della deliberazione di approvazione e della bozza di convenzione al Tribunale di Aosta per la sua sottoscrizione da parte del Sindaco e del Magistrato competente;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Sindaco Sig. Marco POLETTI a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune di Antey-Saint-André.

Determinazione del segretario comunale n. 78 del 17.11.2021

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., quindi in esecuzione della deliberazione G.C. 78/2021 si dispongono gli adempimenti conseguenti, tra cui l'invio della documentazione al Tribunale di Aosta.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz





TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Il Presidente Eugenio GRAMOLA

In considerazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19 dispone che la presente convenzione venga firmata digitalmente dalle parti e che la trasmissione avvenga per PEC .

Pertanto

Ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n° 274, dell'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dell'art. 165 del codice penale, 73 comma 5 bis TU 309/90, dell'art. 3 della legge 67 28/04/2014, dell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Per l'effetto, con il suindicato scambio telematico

Tra

Il Tribunale di Aosta, codice fiscale 80014040077, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del presidente, dott. Eugenio GRAMOLA, domiciliato per la carica in Aosta Via Ollietti 1

e

IL Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE' codice fiscale 81004320073 nel seguito indicata come Comune, nella persona del Sindaco POLETTTO Marco, domiciliato per la carica, presso il municipio in Antey-Saint-André fraz. Bourg n. 1;

Premesso

- ✚ Che a norma dell'art. 186 comma 9 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ✚ che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività dichiarando applicabili, a tal fine, gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6 del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni);
- ✚ che l'art. 73 comma 5 bis TU 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, dispone che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- ✚ che a norma della Legge 28/04/2014, n. 67, art. 3, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;

- ✦ che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6 Decreto l.gvo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 e del 27 ottobre 2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che il Comune di Antey-Saint-André, con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 17/11/2021 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi (essendo stato modificato il testo a suo tempo approvato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.03.2021);

che il Comune di Antey-Saint-André rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Il Comune consente un **numero massimo annuo di n. 24 unità** di condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dell'art. 165 del codice penale, dell'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, della legge 28 aprile 2014, n. 67 art. 3 prestino presso i propri uffici la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune (o Ente) specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 5/4/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, avrà ad oggetto le prestazioni così come previsto dallo stesso art. 54 d.lgvo 274/2000, anche in deroga allo stesso.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con il provvedimento di condanna nella quale il Giudice del Tribunale indica il tipo e la durata e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

ART 3

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La tipologia di attività cui saranno destinati i soggetti presi in carico dipenderà dalle specifiche professionalità del soggetto esercitabili presso il Comune ed utili per la comunità, nell'area tecnica, nel servizio manutenzioni, nell'area contabile o nell'area amministrativa

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche individuate all'art. 1 e i relativi servizi del Comune.

I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

A tal fine si richiama la circolare n. 8 del 17/02/2017 – Direzione Generale INAIL, per le competenze dell'Ente convenzionato.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di **ANNI TRE** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali – alla Procura della Repubblica di Aosta – agli uffici del Giudice di Pace del Circondario.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Aosta

Il Presidente

Eugenio GRAMOLA

Per il Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE'

Il Sindaco

Marco POLETTTO

Il Sindaco
f.to Marco POLETTTO



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17.11.2021.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 17.11.2021 al 02.12.2021.